

OGGETTO: Circolare n. 12 2011

Seregno, li 13 luglio 2011

OGGETTO: La Manovra Correttiva 2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale

La **Manovra Correttiva 2011** (D.L. n. 98/2011), **pubblicata il 06.07.2011 in Gazzetta Ufficiale n. 155**, ha introdotto "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed è composta di 39 articoli. La conversione in legge è attesa nei prossimi giorni **con probabili modifiche**. Con l'ausilio di una tabella dettagliata analizziamo le più rilevanti disposizioni tributarie:

MANOVRA CORRETTIVA 2011	
IMPOSTA DIBOLLO SUI DEPOSITI DI TITOLI (D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 7)	<ul style="list-style-type: none">◆ Sale a € 120 annui l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni sui depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti (NB. Sono in corso modifiche della norma per attenuarne l'impatto sui depositi meno consistenti);◆ a partire dal 2013, invece, l'importo dell'imposta di bollo per ogni comunicazione cambierà a seconda del complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca dei depositi di titoli. In particolare, per i depositi di titoli con valore < a € 50.000 l'imposta di bollo è fissata a € 150 con periodicità annuale, mentre per i depositi di titoli il cui valore è ≥ a € 50.000 l'imposta di bollo è fissata a € 380.
RITENUTA SUI BONIFICI PER 36% E 55% (D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 8)	<ul style="list-style-type: none">◆ Ridotta dal 10% al 4% la ritenuta da operare sui bonifici destinati al pagamento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie o per il risparmio energetico, che danno la possibilità di usufruire delle detrazioni, rispettivamente, del 36% e del 55%. La misura è finalizzata alla riduzione degli oneri posti a carico delle imprese artigiane che si sono visti ridurre la liquidità per effetto dell'applicazione, dal 1° luglio 2010, di una ritenuta pari al 10%.
RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI PER I SOGGETTI IRES (D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 9)	<ul style="list-style-type: none">◆ Introdotto un limite quantitativo (80%) all'imputazione della perdita in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta;◆ scomparire il limite temporale di riportabilità, che comporta il riporto delle perdite fiscali senza alcun limite di tempo;◆ mantenuta la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi 3 anni in misura piena.
RIALLINEAMENTO DELL'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI (D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 11-15)	<ul style="list-style-type: none">◆ In presenza di operazioni straordinarie, estesa la possibilità di affrancare l'avviamento e le altre attività immateriali che nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione sono allocati alla voce partecipazioni;◆ consentito anche l'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.
ISTITUTI DI DEFINIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA (D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 17-20)	<ul style="list-style-type: none">◆ Eliminato l'obbligo di prestare garanzia in caso di versamento rateale delle somme > a € 50.000 dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza all'accertamento e di conciliazione giudiziale;◆ nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di scadenza della rata successiva, il totale delle somme dovute è iscritto a ruolo con applicazione della sanzione in misura doppia.
SUPERBOLLO PER LE AUTO DI LUSSO (D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 21)	<ul style="list-style-type: none">◆ A partire dal 2011 scatta il superbollo per le auto di lusso. Si applicherà soltanto ai veicoli di potenza superiore a 225 KW, nella misura di 10 € per ogni chilowatt oltre i 225.

<p>PARTITA IVA INATTIVA</p> <p>(D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 22 e 23)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La partita IVA viene revocata d'Ufficio se il titolare non ha esercitato alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo per almeno tre annualità consecutive; ◆ se il titolare di partita IVA non ha presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività, potrà sanare tale violazione versando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la sanzione ridotta ad un quarto del minimo (129 €).
<p>STUDI DI SETTORE</p> <p>(D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 28)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A partire dal 2012 gli studi di settore saranno pubblicati entro il 31 dicembre dell'anno in cui entrano in vigore. Per le eventuali modifiche necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati, c'è tempo fino al 31 marzo successivo; ◆ per la mancata presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, anche a seguito di specifico invito da parte dell' Agenzia delle Entrate, scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 €; ◆ l'omessa o infedele indicazione dei dati, così come l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che in realtà non sussistono, permette all'ufficio di procedere all'accertamento induttivo qualora il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% rispetto a quello dichiarato; ◆ nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti, la sanzione che scatta per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap, in seguito ad accertamento da studi di settore, è umentata del 50%.
<p>SANZIONI</p> <p>(D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 29, 31)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento o di rettifica dovranno contenere obbligatoriamente anche la sanzione collegata al maggior tributo richiesto; ◆ diminuisce la sanzione in caso di lieve ritardo nei versamenti (fino a 15 giorni).
<p>ACCERTAMENTI ESECUTIVI</p> <p>(D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Accertamento esecutivo si applicherà alle procedure notificate dal 1° ottobre prossimo, anziché dal 1° luglio.
<p>SPESOMETRO</p> <p>(D.L. n. 98/2011, art. 23, com. 41)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se il consumatore effettua un acquisto superiore 3.600 € pagandolo con carte di credito, di debito o prepagate, la segnalazione di tale operazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata dall'operatore finanziario.
<p>INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'</p> <p>(D.L. n. 98/2011, art. 26)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Anche per il 2012 viene confermata la tassazione agevolata per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa.
<p>REGIME DEI MINIMI</p> <p>(D.L. n. 98/2011, art. 27)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 1° gennaio 2012 potranno accedere al regime dei minimi solo i giovani fino a 35 anni d'età; ◆ ridotta dal 20% al 5% l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali; ◆ prevista una durata massima di 5 anni del regime agevolato, purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il contribuente non abbia esercitato attività artistica professionale o imprenditoriale negli ultimi 3 anni; ✓ l'attività non costituisca mera prosecuzione di un'altra svolta precedentemente (salvo il periodo di pratica obbligatorio). È prevista, invece, la possibilità che il contribuente continui l'attività svolta da un altro soggetto se i ricavi dell'anno precedente a quello di accesso al regime non superano i 30.000 €.
<p>CONTENZIOSO TRIBUTARIO</p> <p>(D.L. n. 98/2011, art. 39, com. 9-12)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A partire dagli atti impugnabili dal 1° gennaio 2012, il procedimento davanti alle Commissioni tributarie, per le liti di valore ≤ a 20.000 €, deve essere obbligatoriamente preceduto dalla proposizione di un reclamo all'Agenzia delle Entrate. Quando l'ufficio non accoglie il reclamo, formula al contribuente una proposta di mediazione; ◆ le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011 davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, possono essere definite con il pagamento, entro il 30 novembre 2011, di una somma pari a 150 €, se il valore della lite non supera i 2.000 €; se invece il valore è superiore, sarà dovuta una somma pari al: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 10% del valore, se è soccombente l'Agenzia;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ 50% del valore, se è soccombente il contribuente;✓ 30% del valore, se non vi è pronuncia;◆ la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012 all'ufficio dell'Agenzia che ha emesso l'atto;◆ le liti fiscali che potenzialmente possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. |
|--|--|

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

Studio Contrino.